

DL 29/04/1996 n.226 - Art.8

NON CONVERTITO IN LEGGE

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO

Comma 1

Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 01/01/1996 e' dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 nell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La quietanza originale rilasciata dalla tesoreria che ha ricevuto il pagamento, deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro il mese successivo alla scadenza del 31 gennaio.

Comma 2

Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro il 31/07/1996.

Comma 3

L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1.

Comma 4

Nel caso di omesso pagamento del contributo il direttore generale della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'art.9 del Dlg 27/01/1992, n.88.

Comma 5

In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, e' disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art.7 ,comma 3, del Dpr 20/11/1992, n.474.

Comma 6

Non sono ripetibili, se non richieste in data antecedente alla data di entrata in vigore (30/04/1996) del presente decreto, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

Comma 7

E' abrogato l'art.18 del Rd 10/02/1937, n.228, ed il Rd 19/06/1940, n. 894 .